

(N. 866-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE PERRIER)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, BOCCASSI e BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1955

Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 866 tende a concedere il diritto di esercitare le funzioni di assistente del medico odontoiatra a quei meccanici dentisti (dai proponenti calcolati nel numero di circa 500) che, in virtù dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il diploma di odontotecnico. La richiesta si basa su di un esercizio analogo che essi avrebbero disimpegnato nel periodo 1912-1928.

La legge 23 giugno 1927, n. 1264, è quella che disciplina l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie e che prevedeva perciò l'istituzione di

scuole per la preparazione all'esercizio delle singole arti. Ma se fu facile predisporre scuole per gli infermieri ed i bagnini, perchè erano sufficienti le normali attrezzature ospedaliere, non così fu per l'odontotecnica, che necessitava di una attrezzatura analoga alle scuole officine, ed anche perchè nei primi tempi si ritenne più opportuno rafforzare le cliniche odontoiatriche anzichè creare scuole autonome, come in America.

Cosicchè dal 1928 ad oggi gli odontotecnici, pur avendo assunto questa nuova denominazione, continuano a formarsi come in passato

a mezzo di un semplice apprendistato. Quanto detto nell'articolo 6 della legge, cui si riferisce il disegno in oggetto — è bene precisarlo — rappresenta null'altro che applicazione di norme transitorie di una legge in base alla quale, dal 1928 ad oggi, sono concessi i diplomi di odontotecnico.

Molteplici sono nel progetto di legge le argomentazioni addotte per arrivare a giustificare la concessione dell'assistentato per una categoria di odontotecnici (categoria chiamata nel progetto di legge dei *ventottisti*, perchè furono quelli che a mente delle norme transitorie del 1928 dovettero dare uno speciale esame onde ottenere quella licenza che si sarebbe in seguito solo potuta ottenere dopo una scuola di apprendistato), concessione che, tradotta in termini pratici, vorrebbe dire riconoscimento di una specialità medica a semplici artigiani, tant'è vero che viene anche richiesta la loro iscrizione in apposito Albo, aggiunto a quelli ordinari dei medici chirurghi.

Esaminiamo le argomentazioni addotte nel progetto di legge:

1) fin dal 1912 — dice la relazione — l'esercizio della protesi dentaria era perfettamente libero, perchè le leggi imponevano la laurea in medicina solo per l'odontoiatria e non per la protesi dentaria. Questo concetto è molto discutibile. In realtà dobbiamo dire che odontoiatria e protesi dentaria non sono che due aspetti inseparabili di una stessa cosa: la stomatologia. L'aggettivo « protesi dentaria », che compare nella legge del 1912, ha qui un valore rafforzativo e non estensivo. I termini di dentista, chirurgo dentista, odontoiatra, stomatologo, sono tutti termini affini e comprensivi della protesi. Infatti quegli esercenti illegali dell'odontoiatria che fruirono della sanatoria del 1912 e che oggi fanno parte degli albi degli ordini dei medici nell'elenco aggiunto degli odontoiatri, hanno sempre esercitato tanto l'odontoiatria che la protesi dentaria;

2) la relazione ammette senza difficoltà che con la legge del 1912, n. 298, fu stabilito inequivocabilmente l'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria. Ora è logico subito dedurre che qualsiasi esercizio professionale condotto senza essere provvisto di regolare diploma,

non può essere un esercizio professionale condotto « legalmente », come nella relazione si sostiene, se l'avverbio legalmente vuol dire con l'osservanza di tutte le norme in quel momento vigenti, ivi comprese perciò anche quelle che prescrivevano il possesso di un regolare diploma di laurea.

Non mi pare quindi che possa sostenersi il concetto che la legge del 1912 fu molto rispettosa degli interessi degli esercenti pratici dell'odontoiatria e della protesi dentaria, « riconoscendo loro un diritto acquisito con l'esercizio professionale ». Il diritto di comportarsi contro legge — e tale era indubbiamente l'esercizio professionale di coloro che fino al 1912 avevano esercitato, pur non essendo provvisti di regolare diploma — è un concetto che non è certo ammesso in nessuna legislazione. In realtà la legge del 1912, con le sue norme transitorie, sanò, nel modo che fu giudicato come meno privo di inconvenienti, una situazione illegale, dalla quale perciò, per il fatto stesso che era illegale, nessun diritto poteva sorgere per il futuro.

Non mi pare giusto quindi definire legale un esercizio che tale non era e soprattutto ritenere che tale inesistente legalità possa essere continuata e anzi consacrata proprio dalla legge, che nell'intenzione del legislatore la illegalità doveva definitivamente eliminare;

3) nella relazione vien detto che per effetto della legge 1912 (necessità del diploma di laurea o esercizio da parte di persone abilitate a norma delle disposizioni transitorie 3 e 4) l'esercizio della protesi dentaria fu successivamente condotto da certi *veterani* della denticistica, i quali sarebbero poi coloro, oggetto della presente legge, che non poterono beneficiare delle norme transitorie degli articoli 3 e 4 suddetti (per non aver raggiunto i limiti di età o i periodi di esercizio professionale prescritti dalla legge) e che in base alla stessa legge del 1912, norme transitorie comprese, non avrebbero d'allora in poi per preciso, categorico, disposto legislativo nè potuto nè dovuto esercitare tanto l'odontoiatria che la protesi dentaria.

Lasciamo da parte la definizione di *veterani*, perchè almeno per quanto riguarda il Piemonte, la cui situazione conosco abbastanza, nei piccoli capoluoghi di provincia, furono sem-

pre prima i medici ad impiantare i loro studi dentistici; i meccanici dentisti vennero dopo. Il vero si è che non la legge del 1912, n. 298, fece sorgere come ausiliaria del medico dentista l'arte odontotecnica esercitata da non laureati e che è venuta ora ad identificarsi con quella dell'odontotecnico assistente del medico dentista. L'arte odontotecnica come tale e cioè come manualità di costruzioni degli apparecchi di protesi, esisteva già prima, ma purtroppo nonostante la legge del 1912, n. 298, coloro i quali non erano in condizioni di fruire delle disposizioni transitorie di favore, continuarono imperterriti nel loro già prima illegale ed abusivo esercizio, (pur non essendo provvisti di regolare diploma, giova ripeterlo), procurandosi al più la compiacente copertura di un cosiddetto medico prestanome.

La legge del 1912, n. 298, creò una situazione chiara che nessun illegale stato di fatto, per quanto tempo sia potuto durare e comunque definito (dentista pratico, assistente odontotecnico ecc.) vale a mutare: tutta l'odontoiatria e tutta la protesi dentaria dal rilevamento dell'impronta al collocamento dell'apparecchio, potevano essere legalmente esercitate solo da chi fosse in possesso della laurea in medicina o fosse abilitato a norma degli articoli 3 e 4 della legge del 1912.

Quindi non mi pare giusto dire che anche dopo questa legge non fu mai consentito agli odontotecnici il diritto di eseguire nei confronti del paziente, sia pure sotto la vigilanza del medico dentista, tutte quelle attività che le esigenze della tecnica costruttiva richiedono e cioè il rilevamento dell'impronta, le prove di congruenza, adattamento, applicazione, ecc., perchè se è vero, come mi pare ben vero, che le dette attività sono tipiche e insostituibili dell'esercizio della protesi dentaria, l'ineluttabile conseguenza è che proprio per la legge del 1912, n. 298, esse erano e sono di esclusiva spettanza del medico o dell'abilitato. Ed allora, non un diritto di svolgere questa attività fu contestato, ma fu tollerato un abuso;

4) precisato così il problema molto inconfidente si rivela l'analogia, che la relazione ravvisa invece evidente, tra le disposizioni transitorie degli articoli 3 e 4 della legge del 1912, n. 298, e le disposizioni transitorie dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264,

per la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, fra cui quella dell'odontotecnico. L'articolo 6 testè ricordato detta norme transitorie per consentire l'abilitazione a continuare nell'esercizio professionale delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie — e fra esse l'arte dell'odontotecnica — in favore di coloro che altrimenti, in base alle disposizioni della legge stessa, non avrebbero più potuto legalmente esercitare, perchè questa legge rendeva obbligatorio il possesso di un diploma delle dette arti ausiliarie.

E se già per effetto della legge del 1912, n. 298, come sopra si è visto, all'odontotecnico era vietato qualunque esercizio di protesi, se già dal 1912, dunque, l'odontotecnico non poteva legalmente compiere nè da solo, nè alla presenza od in concorso del medico e dell'abilitato, alcuna manovra nella bocca del paziente, come si può ragionevolmente e razionalmente sostenere — così pure sostiene la relazione — che l'articolo 11 del Regolamento per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, abbia apportato arbitrarie ed illegittime restrizioni all'esercizio professionale dell'odontotecnico?

In rapporto alla legge del 1912, n. 298, il ricordato articolo 11 ha una portata meramente interpretativa, e non una portata innovativa come la relazione sostiene, se è vero, come è vero, che fin dal 1912 la protesi dentaria, come l'odontoiatria, dovevano essere esercitate esclusivamente dal medico o dall'abilitato.

È perciò del tutto superfluo sottolineare che l'articolo 6 della legge n. 1264 del 1927 non contiene alcuna distinzione per ciò che riguarda l'esercizio dell'odontotecnica quale era prima che detta legge entrasse in vigore e sottolineare questa circostanza per trarne la conseguenza che l'articolo 11 del successivo Regolamento — regio decreto n. 1334 del 1928 — apportò una ingiusta, arbitraria ed illegale limitazione all'esercizio medesimo: i limiti dell'esercizio professionale dell'odontotecnico vi erano — e chiarissimi — ed erano contenuti nell'articolo 1 della legge n. 298 del 1912.

Quindi la citata sorpresa ed il disappunto degli odontotecnici quando fu promulgato il Regolamento con decreto del 1928 alla legge della disciplina delle arti ausiliarie non aveva motivo di sussistere, perchè *la continuazione*

dell'esercizio nelle condizioni in cui veniva effettuato si riferiva necessariamente al nuovo stato di cose che era stato ben precisato con la legge del 1912.

La ratio delle due leggi del 1912, n. 298, e del 1927, n. 1264, era la stessa nel senso di favorire transitoriamente chi all'atto delle due leggi non possedeva per dati motivi titoli sufficienti per rientrare nella legge stessa, ma le condizioni erano necessariamente diverse, perchè legalmente, tassativamente con la legge del 1912 l'odontoiatria e la protesi dentaria dovevano essere esercitate solo da chi aveva la laurea in medicina e chirurgia.

Partire, come fa la relazione al disegno di legge n. 866, dalla premessa che l'articolo 1 della legge n. 298 del 1912 impone l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio professionale dell'odontoiatria e protesi dentaria, per poi giungere alla conclusione che, in base alla legge, quella stessa protesi dentaria è oggetto dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (assistente del medico come ora lo si vuol chiamare) mi pare cosa che pecchi non solo dal lato giuridico, ma anche dal lato della logica;

5) infine la relazione al progetto di legge n. 866 conclude richiedendo che a questi odontotecnici ventottisti sia restituito lo stato di fatto che hanno pacificamente goduto dal 1912 al 1928, esercitando la protesi completa.

Ora uno stato di fatto è tale proprio perchè non è conforme alla situazione di diritto: nel caso nostro lo stato di fatto invocato è addirittura contrario alla situazione di diritto sancita con la legge del 1912, ed oggi meno che mai sussistono ragioni, di qualsivoglia specie, perchè uno stato di fatto contrario a legge, pervicacemente mantenuto nonostante i divieti, anche di ordine penale, debba essere elevato da stato di fatto illegale e penalmente sanzionato a situazione di diritto.

Gli onorevoli proponenti nella loro relazione al disegno di legge hanno fatto anche appello alle ragioni umane al riguardo di questi ventottisti: ragioni perfettamente comprensibili — ne convengo io per il primo —, ma che però non ci possono far dimenticare che altre ragioni umane sussistono nei riguardi della salute pubblica, che giustamente va difesa nei suoi sacrosanti interessi. Una protesi fatta in modo empirico e non su basi medico-scientifiche può per modellatura irrazionale arrecare danni alla

articolazione temporo-mandibolare e alla dentatura residua.

Le costruzioni protesiche sono manufatti di assoluta precisione: si basano su dei dati ricavati con precisione nella bocca, dopo una preparazione impeccabile e riportati su apparecchi di laboratorio. Se i rilievi della bocca sono stati esatti, se la registrazione in laboratorio è avvenuta senza errori e se la costruzione è perseguita con la perfetta conoscenza tecnica del lavoro con impegno e scrupolosità, le protesi si adattano perfettamente in bocca. Ma malgrado tutto questo spesso sono inevitabili degli errori nelle successive fasi di gabinetto e di laboratorio ed a questi errori è solo un medico e non certo chi ha solo basi empiriche e non scientifiche del proprio lavoro che potrà rimediare.

L'avvenire della cura protesica dentaria va sempre più organizzandosi verso nuovi indirizzi squisitamente chirurgici (sono recentissime le prime applicazioni di impianti metallici sotto periostei); vero segno che questa importante branca della medicina, se richiede da un lato odontotecnici ben conoscitori della loro arte, che siano cioè dei veri tecnici dei manufatti protesici e non semplici artigiani, più o meno improvvisati, come è avvenuto fino ad oggi (ed a questo scopo sono rivolte appunto oggigiorno le scuole specializzate come quella a Roma dell'Istituto Eastmann, per una organica e scientifica assistenza dentaria, mettendo bene in valore la parte che spetta alla odontotecnica), dall'altro lato richiede assolutamente che solo chi ha esatta conoscenza di tutte le nozioni anatomiche, fisiologiche, anatomopatologiche della bocca possa esercitare una adatta cura protesica senza arrecare danni all'organismo.

Per tutti questi motivi mi pare fuori di luogo affiancare ed in pratica eguagliare nell'esercizio medico chi non possiede quella minima preparazione anatomochirurgica che oltre cento anni fa, quando l'odontoiatria era molto più semplice, veniva già richiesta (vedi legislazione odontoiatrica del 1772 degli antichi Stati Sardi, degli Stati Pontifici del 1826, della legge sulla sanità pubblica italiana del 1865, eccetera) e di conseguenza non ritengo di poter esprimere parere favorevole al presente disegno di legge.

PERRIER, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che, avendo nel periodo di tempo dal 1912 al 1928 esercitato le funzioni di assistente odontotecnico presso medico-chirurgo, specializzato o no in odontoiatria, hanno in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, conseguito un certificato di idoneità all'esercizio dell'arte odontotecnica nella sessione di esami dell'anno 1928-29, sono

autorizzati a continuare l'esercizio delle funzioni di assistente sotto la vigilanza ed il controllo del medico odontoiatra.

Art. 2.

Per ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni di assistente odontotecnico, gli aspiranti debbono farne domanda, corredandola del certificato di idoneità di cui all'articolo precedente, al Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurghi di loro residenza il quale rilascia autorizzazione e li iscrive in apposito albo.